



CAPITOLATO D'ONERI

Affidamento della fornitura di licenze Microsoft,

CIG 8561798B36

Procedura ex art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 76/2020

Sommario

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.....	1
2. MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	2
3. VALORE ECONOMICO.....	2
4. SUBAPPALTO.....	2
5. MODALITA' DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	2
6. GARANZIA DEFINITIVA.....	2
7. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	3
8. MODALITA' DI PAGAMENTO.....	3
9. INADEMPIMENTO E PENALI.....	3
10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	4
11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO.....	4
12. FORO COMPETENTE.....	4

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro (AFOL Metropolitana), sede legale via Soderini 24, 20146 Milano, P.IVA 08928300964, (di seguito la committente) ha disposto l'affidamento avente ad oggetto la fornitura di licenze Microsoft di seguito dettagliate per il periodo 01.02.2021-31.01.2022:

qtà	nome	descrizione
1000	DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL	Client Windows e office
1000	O365Edu ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	office 365 (exchange online)
1000	AzureActvDrctryPremP1A ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr (3R3-00001)	Azure AD P1
13	Windows Server Datacenter CORE (16 CORE Pack) 9EA-00271	Windows server datacenter
6	Windows Server Datacenter CORE (2 CORE Pack) 9EA-00039	Windows server datacenter
6	Windows Server Standard CORE (2 CORE Pack) 9EM-00562	Windows Server Standard
3	VSEntwMSDN ALNG LicSAPk OLP NL Acdmc Qlfd (MX3-00092)	visual studio uffici
3	Microsoft®SQLServerDeveloperEdition 2014 Sngl Academic OLP 1License NoLevel	sql server sviluppo
10	SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic	sql server applicativi
100	WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL	CAL desktop remoto

SEDE LEGALE

Via Soderini 24 - 20146 Milano
Tel 02 77404141 - protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964

2. MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere eseguita associando le licenze sul portale Microsoft Volume Licensing Service Center all'id di AFOL Metropolitana entro e non oltre il 20.01.2021. Le licenze di Office 365 saranno attivate dal personale di AFOL Metropolitana tramite il relativo portale.

3. VALORE ECONOMICO

1. Il valore complessivo stimato della fornitura è stabilito in € 70.534,00 IVA esclusa, comprensivo di ogni onere sulla base delle norme in vigore. Pertanto, sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla fornitura oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Tutte le imposte e le spese relative al contratto e accessorie, sono a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell'art. 8 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

4. SUBAPPALTO

Non ammesso dalla Committente per la presente procedura di affidamento.

5. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e successivo Decreto semplificazioni, D.Lgs. 76/2020, che consente di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35.

6. GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, è tenuta a costituire una garanzia denominata definitiva, ai sensi dell'art.103 comma, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale.

2. La garanzia è resa a prima richiesta e senza eccezioni e deve essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta della committente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., secondo comma.

3. In caso di escussione totale o parziale della garanzia, l'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto.

4. La garanzia ha ad oggetto l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, fermo restando il diritto al maggior danno.

5. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. n. 50/16 alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/16, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo avviene automaticamente, alla consegna del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione all'istituto garante da parte dell'appaltatore.

7. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, previste per la garanzia provvisoria.

8. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 da parte della committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

9. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese si applica l'art. 103, comma 10, del D. lgs. 50/2016.

7. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità derivante dall'espletamento della fornitura, impegnandosi a tenere indenne la committente e terzi, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni arrecati a persone, immobili e beni mobili, tanto della committente che di terzi, in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero della loro mancata esecuzione.
2. L'appaltatore risponderà, altresì, del comportamento dei propri dipendenti, nonché dei danni da questi arrecati a persone o cose sia della committente che di terzi, manlevando e tenendo indenne conseguentemente la committente stessa da qualsiasi pretesa al riguardo.
3. L'appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne la committente da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti da terzi alla committente stessa, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti riferibili comunque alla sua responsabilità.

8. MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento sarà disposto, su presentazione di fattura da emettere a fornitura, installazione e verifiche di funzionamento ultimate, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di emissione della fattura differita a fine mese ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016. Il termine di 60 giorni è sospeso se la committente, entro il quarantacinquesimo giorno dal ricevimento della fattura, formalizzi motivate contestazioni all'appaltatore riguardanti l'esecuzione della prestazione, l'importo fatturato o la regolarità fiscale del documento.
2. Il saggio del tasso d'interesse per il ritardato pagamento è quello legale determinato in misura pari all'interesse legale (art. 1284 c.c.) vigente pro-tempore, senza alcuna maggiorazione. Il termine di cui sopra è sospeso qualora entro il 45° giorno dal ricevimento della fattura la committente provveda a formalizzare all'appaltatore in maniera motivata puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. Per la generalità dei casi la data di ricevimento della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata dal sistema di interscambio (Sdl).
3. La fattura è intestata a: AFOL METROPOLITANA - via Soderini 24 - 20146 Milano (P.IVA 08928300964). Ai fini della fatturazione elettronica, il codice univoco è il seguente: A4707H7. La fattura è predisposta in base al vigente sistema dello split payment. Alla fattura è aggiunta in calce la seguente dicitura: "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17 - ter del DPR n. 633/1972". L'importo dell'IVA è esposto in fattura ed è versato direttamente dalla committente.
4. Per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario, è sospeso il termine di pagamento delle fatture dal 16 dicembre al 15 gennaio di ogni anno
5. La committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento da parte dell'appaltatore dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativa al mese in cui si è svolta la fornitura.
6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si applicano gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

9. INADEMPIMENTO E PENALI

Il termine del 20.01.2021 ha natura essenziale; conseguentemente, in caso di mancato rispetto per qualsiasi ragione di tale termine di consegna, anche in presenza di consegna solo parziale, l'impresa appaltatrice risulterà gravemente inadempiente, con conseguente applicazione delle seguenti misure:

1. Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura, non imputabile ad AFOL ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, applicazione della penale fissa del 10% del valore contrattuale per un ritardo compreso tra 1 e 4 giorni lavorativi, e dunque purché la consegna intervenga integralmente entro il 26.01.2020.
2. qualora la consegna non risulti completata entro il 26.01.2020, risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore per grave inadempimento, senza necessità di contestazioni o diffide di

sorta. In tal caso è applicata una penale fissa del 20% del valore del contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

3. L'importo della penale applicata verrà detratto dal pagamento della fattura emessa per crediti maturati a favore dell'appaltatore oppure escusso dalla cauzione definitiva.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni, incluso quelli rivenienti da prodotti difformi, o ulteriori oneri sostenuti dalla committente a causa dei ritardi.

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di:

1. gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
2. gravi manchevolezze nella fornitura;
3. mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
4. altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'affidamento.

13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto.

I crediti dell'appaltatore nei confronti della committente possono essere ceduti previa notifica alla committente.

14. FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Il Foro di Milano è l'autorità giudiziaria competente per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, è espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi e per gli effetti dell'art. 209 comma 2 D.Lgs. 50/2016.